

22/05/2007 - ENPAIA: esclusa per impiegati, quadri e dirigenti agricoli la possibilità di destinare il TFR

Il dipendente iscritto all'ENPAIA non può destinare, ex art. 8 D.Lgs. n. 252/2005, ad un fondo di previdenza complementare il proprio TFR, perché questo deve essere obbligatoriamente accantonato presso la fondazione; è invece libero di aderire al fondo con un contributo a proprio carico ed un contributo a carico del datore di lavoro. Gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli non possono pertanto effettuare la scelta per la destinazione del TFR e di conseguenza non sono tenuti alla compilazione dei moduli TFR1 e TFR2 consegnati dai loro datori di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile, il TFR accantonato presso l'ENPAIA sia prima che dopo il 1° gennaio 2007 viene liquidato, come sempre, direttamente al dipendente assicurato.